

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - Area Generale di Coordinamento Gabinetto Presidente Giunta Regionale Settore Rapporti Con Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi - Delega e Subdelega Comitato Regionale di Controllo (CO.RE.CO.) - **Bando per l'accesso al contributo di attivazione per la gestione associata di funzioni di polizia locale - Anno 2008.**

Articolo 1

Finalità e definizioni

1. La Regione Campania, al fine di realizzare sul proprio territorio un sistema integrato di sicurezza delle città, promuove e sostiene le Amministrazioni Locali nella sperimentazione di nuovi modelli di coordinamento gestionale della polizia locale per il mantenimento e l'erogazione delle specifiche prestazioni, sostenendo e incentivando, tra l'altro, le realtà associative della polizia locale al fine di potenziare i servizi di polizia locale sul territorio e garantire la funzionalità del servizio e l'economicità dello stesso.
2. A tal fine, con deliberazione n. 2014 del 23/12/2008, la Giunta Regionale ha adottato apposito atto di indirizzo che individua le priorità, le modalità e i criteri per il sostegno alla qualificazione delle funzioni di polizia locale con particolare attenzione alle iniziative volte a sostenere la gestione associata di tali funzioni.
3. Il presente bando fissa, pertanto, in conformità alle suddette linee guida, le regole procedurali per l'assegnazione dei contributi regionali, per l'anno 2008, a titolo di cofinanziamento per l'attivazione di nuove gestioni associate di funzioni di polizia locale, art. 11 Legge regionale 13 giugno 2003, n. 12, allo scopo di finanziare quota parte delle spese correnti di primo impianto, da sostenere nel primo anno di vita delle nuove gestioni associate, nell'ottica di una più efficiente gestione delle funzioni di polizia locale.
4. Per nuove gestioni associate si intendono quelle riguardanti l'attivazione di funzioni di polizia locale per le quali gli enti locali interessati hanno sempre operato in passato singolarmente. Per forma associativa si intende lo specifico raggruppamento partecipante alla selezione.

Articolo 2

Enti locali beneficiari

1. Le forme associative che possono partecipare alla selezione per l'assegnazione del **Contributo di Attivazione anno 2008** sono le seguenti:
 - a. Le Unioni di comuni;
 - b. Le Comunità montane che intendano svolgere i servizi di polizia locale su delega dei Comuni appartenenti alla medesima comunità;
 - c. Le Associazioni di comuni in convenzione ex art. 30 del D.lgs. 8 agosto 2000 n. 267.
2. Gli enti proponenti possono presentare, a pena di esclusione, un'unica istanza di contributo.
3. I comuni possono partecipare, a pena di esclusione, ad una sola forma associativa.
4. In ottemperanza alle disposizioni recate dal comma 28 art. 2 Legge 24 dicembre 2007, n. 244, i Comuni possono partecipare ad una sola forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il mancato rispetto delle precitate disposizioni comporta l'esclusione automatica dalla presente selezione.
5. Le predette forme associative che già esercitano in forma associata funzioni di polizia locale o che sono state destinatarie di contribuzione regionale alla data di scadenza del presente bando, non possono partecipare alla presente selezione.
6. Le Comunità Montane partecipano esclusivamente nella propria qualità. Non è consentita, in altre parole, la partecipazione delle Comunità Montane ad una Associazione in convenzione ex art. 30 del D.lgs n. 267/2000 con i Comuni ad essa partecipanti.
7. E', per converso, consentita la partecipazione della Comunità Montana ad una Associazione in convenzione con Comuni non rientranti nel territorio della comunità stessa, fatta salva la necessità per la Comunità Montana di acquisire la delega da parte dei Comuni ad essa partecipanti.

Articolo 3

Istanza di contributo

1. Le forme associative di cui all'art. 2, per partecipare al presente bando, devono far pervenire, la domanda di contributo, in busta chiusa, **a pena di esclusione**, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13,00 del sessantesimo giorno decorrente dal giorno successivo la data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, alla Regione Campania - Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità Montane – Via Santa Lucia, 81- 5° piano stanza n. 1-80132 Napoli. Se il giorno di scadenza cade di sabato, di domenica o in un giorno festivo, la scadenza è automaticamente prorogata al 1° giorno feriale successivo. Non fa fede il timbro postale di spedizione, ma esclusivamente la data di ricezione al Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità Montane. La Regione Campania non assume responsabilità per la disfunzione derivante da eventuali disguidi postali, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, né per invio ad ufficio diverso da quello su indicato. Al fine di evitare disguidi in merito alla ricezione dei plichi in tempo utile per la partecipazione alla selezione, le Amministrazioni dovranno inoltrare le istanze esclusivamente all'indirizzo sopra riportato evitando la consegna o l'inoltro ad Uffici o Servizi della Regione Campania diversi da quanto sopra specificato. Si precisa che non farà fede l'eventuale ricevuta di strutture diverse da quelle sopraindicate e che pertanto, qualora il plico non pervenga presso il predetto Ufficio entro il suddetto termine, l'Istanza non sarà ammessa alla selezione.
2. L'Istanza deve essere sottoscritta da tutti i rappresentanti legali degli Enti Locali interessati alla gestione associata indipendentemente dalla presenza, all'atto della presentazione dell'istanza stessa, di delega di funzioni o di delega alla firma. Non è sufficiente la sola firma del rappresentante legale della Comunità, dell'Unione o del Comune capofila, ma è necessaria la sottoscrizione di tutti i rappresentanti legali di tutti i Comuni partecipanti alla forma associativa, in quanto le dichiarazioni in ordine agli impegni finanziari e alle dotazioni di personale debbono essere sottoscritte e, dunque, condivise da tutti i soggetti interessati alla gestione associata.
3. La domanda, **conforme all'allegato G**, deve contenere, **pena l'automatica esclusione**:
 - a) la data e il protocollo dell'ente richiedente e deve essere sottoscritta dal rappresentante legale del Comune o, nel caso di forme associative (Unioni, Comunità Montane e Associazioni di cui all'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267) deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti degli Enti che aderiscono al progetto come specificato nel comma 2 del presente articolo;
 - b) la dichiarazione della popolazione complessiva della forma associativa riferita al 31 ottobre 2008;
 - c) il numero degli abitanti di ogni singolo Comune riferito al 31 ottobre 2008;
 - d) la superficie complessiva della forma associativa espressa in Km² al 31 ottobre 2008;
 - e) il numero e la tipologia delle funzioni di polizia locale che si intendono gestire in forma associata classificate secondo quanto disposto dall'art. 11 della legge regionale n. 12 del 13 giugno 2003;
 - f) l'indicazione del Comune capofila nel caso di Associazione di Comuni in convenzione ex art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 - g) l'indicazione del responsabile del procedimento scelto tra i funzionari incardinati nell'organico degli enti partecipanti;
 - h) l'importo complessivo delle spese che si prevede di sostenere nel primo anno di attività della gestione associata e l'ammontare del contributo richiesto;
 - i) la dichiarazione che il contributo richiesto è destinato a finanziare gestioni associate di funzioni per le quali gli enti partecipanti hanno sempre operato singolarmente;
 - j) la dichiarazione che, per l'esercizio in forma associata delle funzioni di polizia locale, nessuno dei comuni partecipanti ha mai ricevuto in passato alcun contributo da parte della Regione Campania (precedenti bandi a sostegno dell'associazionismo o contributi ad altro titolo);
 - k) l'impegno a gestire per almeno un triennio l'esercizio associato delle funzioni risultanti dal progetto;
 - l) l'impegno ad adottare il regolamento per lo svolgimento del servizio di polizia locale;
 - m) l'impegno a consentire l'attivazione di forme di monitoraggio collaborativo/valutazione partecipativa da parte della Regione Campania.
4. Sul plico, contenente la domanda con gli allegati di cui al successivo comma, deve essere indicata la seguente dicitura: “ **Domanda di contributo regionale per attivazione gestione associata di funzioni di polizia locale. Anno 2008**”.

5. Alla domanda deve – **a pena di esclusione** – essere **allegato** lo schema di progetto, redatto secondo quanto previsto nel successivo art. 4.
6. Alla domanda può essere allegata eventuale altra documentazione integrativa (facoltativa):
 - Supporto informatico contenente i files della scheda di progetto adeguatamente compilati;
 - Documenti o materiali utili a meglio valutare i contenuti e le finalità del progetto.
7. Nella domanda si deve indicare l'indirizzo preciso a cui vanno fatte pervenire tutte le comunicazioni, nonché l'Ente Locale cui va versato il contributo regionale con l'indicazione del numero e dell'intestazione del conto corrente, del codice IBAN e del codice fiscale.

Articolo 4

Progetto di gestione associata

1. Il progetto, **pena l'esclusione dalla valutazione**, deve:
 - essere redatto conformemente all'allegato H;
 - essere sottoscritto dai legali rappresentanti degli Enti locali che aderiscono al progetto.
2. Il progetto di gestione associata, **pena l'esclusione dalla selezione**, deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - a. la mappatura delle funzioni di polizia locale che si intendono gestire in forma associata, facendo riferimento alla classificazione contenuta nell'art. 11 della legge regionale n. 12 del 13 giugno 2003;
 - b. l'individuazione e la descrizione dei vantaggi, espressi in termini di costi e benefici, conseguibili per ciascuna funzione che si intende gestire in forma associata;
 - c. la formula organizzativa che si intende adottare per ciascuna funzione da gestire in forma associata e le relative motivazioni a sostegno;
 - d. le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie all'attivazione delle funzioni in forma associata;
 - e. il contributo finanziario di ciascun comune partecipante alla gestione associata;
 - f. il cronoprogramma dettagliato delle attività da effettuare nei primi dodici mesi dalla attivazione della gestione associata;
 - g. un quadro generale riassuntivo, conforme al prospetto contenuto nell'allegato c, delle spese da sostenere per l'attivazione dei servizi.
3. E' prevista l'esclusione automatica delle istanze relative all'attivazione di gestioni associate per le funzioni di polizia locale per le quali gli Enti partecipanti (anche un solo Ente) abbiano già operato o operino in forma associata nonché qualora gli enti partecipanti (anche un solo ente) abbiano ricevuto in passato contributi da parte della Regione.
4. Le spese relative ad attività di progettazione non possono superare, **a pena di esclusione**, complessivamente il 3% del costo totale del progetto risultante dal quadro generale riassuntivo.

Articolo 5

Esame dei Progetti - criteri e parametri di attribuzione dei punteggi

1. L'attribuzione del punteggio al progetto è affidata ad una commissione esaminatrice composta da n. 3 componenti più il segretario, interni all'amministrazione regionale, costituita e nominata con decreto del dirigente del Settore rapporti con Province, Comuni e Comunità Montane.
2. La commissione, verificata preliminarmente l'istanza di contributo, ammette all'esame esclusivamente i progetti per i quali le relative istanze sono perfettamente conformi a quanto disposto all'art. 3 del presente bando, e solo in tal caso procede alla valutazione della proposta progettuale.
3. Ai fini dell'assegnazione del contributo regionale, la commissione predispone la graduatoria dei progetti presentati attribuendo un punteggio massimo di **100 punti** sulla base dei seguenti parametri:
 - a. numero di comuni coinvolti (**max 30 punti**);
 - b. densità demografica (**max 10 punti**);
 - c. tipologia e numero di funzioni gestite (**max 50 punti**);
 - d. natura giuridica della forma associativa (**max 10 punti**).
4. La graduatoria utile ai fini dell'assegnazione del contributo è data dai progetti che al termine della valutazione avranno conseguito almeno **punti 50**.

5. Relativamente al parametro di cui alla lett. a) del precedente comma 3 (**max punti 30**), la Commissione procederà:
- ad attribuire 2 punti per ogni comune partecipante alla forma associativa fino al massimo di **20 punti**. Nel conteggio non viene considerata l'amministrazione che presenta l'istanza salvo che non si tratti del comune capofila di un'Associazione in Convenzione ex art. 30 del D.lgs. n. 267/2000;
 - Ad attribuire **1 punto** per ogni comune con popolazione fino a 2000 abitanti fino al massimo di **10 punti**.
6. Relativamente al parametro di cui alla **lett. b)** del precedente comma 3 (**max punti 10**), la Commissione procede ad attribuire i punteggi, dopo aver visionato tutti i progetti, con i seguenti criteri:
- punteggio massimo di **punti 5**, arrotondati al secondo decimale, al progetto di gestione associata che presenta la popolazione complessiva maggiore, e attribuzione di punti agli altri progetti mediante la seguente formula:

$$\text{Punteggio progetto in esame} = \frac{\text{Popolazione complessiva progetto in esame} \times 5}{\text{Popolazione complessiva più alta;}}$$
 - punteggio massimo di **punti 5**, arrotondati al secondo decimale, al progetto di gestione associata che presenta la densità demografica (popolazione complessiva/superficie in kmq) più bassa, e attribuzione di punti agli altri progetti mediante la seguente formula:

$$\text{Punteggio progetto in esame} = \frac{\text{Densità demografica più bassa} \times 5}{\text{Densità demografica del progetto in esame.}}$$
7. Relativamente al parametro di cui alla **lett. c)** del precedente comma 3 (**max punti 50**), la Commissione procede ad attribuire i punteggi come di seguito indicato:
- punti 2** per ciascun funzione che si intende gestire in forma associata fino ad un massimo di **punti 10**;
 - punteggio massimo di **40 punti** che la commissione attribuirà in relazione alla efficienza ed efficacia del progetto valutata mediante i seguenti parametri:
 - Chiarezza, coerenza e completezza dell'analisi costi/benefici di cui all'art. 4 comma 2, lett. b) (**max 10 punti**);
 - Coerenza della formula organizzativa adottata (art. 4 comma 2, lett. c) con la natura e la tipologia delle funzioni che si intendono attivare (**max 15 punti**);
 - Coerenza tra le risorse finanziarie, umane e strumentali di cui all'art. 4 comma 2, lett. d) ed i servizi che si intende attivare (**max 15 punti**).
8. Relativamente al parametro di cui alla lett. d) del precedente comma 3 (**max punti 5**), la Commissione procede:
- ad attribuire **5 punti** aggiuntivi alle proposte progettuali di Comunità Montane e Unioni di Comuni.
9. Al termine della valutazione, la commissione compila la graduatoria dei progetti, riportando a fianco di ciascuno di essi, il punteggio attribuito, l'importo del contributo richiesto, nonché l'elenco dei progetti non ammessi alla valutazione con l'indicazione specifica dei motivi di esclusione.
10. Ai fini della redazione della graduatoria di cui al precedente comma, a parità di punteggio attribuito costituisce titolo di preferenza la popolazione media più bassa.

Articolo 6

Determinazione del contributo regionale

- A valere sui fondi compresi nella U.P.B. 6.23.222 del bilancio di previsione dell'esercizio 2008, iscritti sul capitolo 312 "Spese in materia di sicurezza urbana e polizia amministrativa regionale e locale" stanziati con la delibera n. 2014 del 23/12/2008 (nei limiti dell'importo di euro **529.816,45**) al netto della quota destinata alle spese della commissione di cui all'art. 5, comma 1, il Settore Rapporti con le Province, Comuni e Comunità Montane sulla base della graduatoria di cui all'art. 5 provvede, con

- proprio decreto, all'approvazione della graduatoria stessa, al riparto ed all'assegnazione agli Enti proponenti di cui all'articolo 2 del contributo regionale, dandone comunicazione agli Enti beneficiari.
2. Il contributo regionale assegnato a ciascun progetto è determinato nella misura massima del **70%** delle spese risultanti dal quadro economico generale riassuntivo di cui all'art. 4, comma 2, lett. g).
 3. Il contributo massimo finanziabile per ciascun progetto non potrà superare **€ 70.000,00**.
 4. Sullo stanziamento determinato ai sensi del 1 comma una quota pari al **3,00%** è riservata alla copertura delle spese connesse alle attività di monitoraggio di cui al successivo art. 9.

Articolo 7

Documentazione Obbligatoria

1. Le forme associative ammesse a finanziamento dovranno inviare nel termine perentorio di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 dell'art. 6, **pena la automatica decadenza dal beneficio** a titolo di sanzione, a cura del responsabile del procedimento, la seguente documentazione:
 - a. le deliberazioni consiliari adottate da ciascun ente locale:
 - nel caso di Associazioni in convenzione ex art. 30 del D.lgs n. 267/2000:
 - di adesione alla gestione associata;
 - di presa d'atto dell'assegnazione del contributo;
 - di approvazione della convenzione;
 - nel caso di Comunità Montane e Unioni di Comuni:
 - di delega di funzioni e servizi;
 - di presa d'atto dell'assegnazione del contributo;
 - di approvazione del disciplinare;
 - b. la convenzione (o il disciplinare nel caso di unioni e comunità montane), sottoscritta da tutti i legali rappresentanti degli enti locali partecipanti alla gestione associata. La convenzione (o il disciplinare) dovrà essere conforme a quanto dichiarato nell'istanza di partecipazione e nella proposta progettuale;
 - c. la certificazione di attivazione della gestione associata delle funzioni finanziata con il contributo, suffragata da atti gestionali procedurali (ad es. determinazioni, atti di liquidazione, ecc.) o infraprocedimentali (ad es. atti di natura organizzativa dei servizi, ecc.), purché protocollati, adottati dalle strutture amministrative titolari della relativa competenza (della Comunità Montana, dell'Unione o del Comune Capofila);
 - d. certificazione, sottoscritta dai rappresentanti legali e dai responsabili dei servizi finanziari di tutti i comuni partecipanti alla forma associativa, dell'avvenuto impegno contabile del contributo finanziario dichiarato nel progetto;
2. Nel caso in cui la documentazione di cui al precedente comma, risulti trasmessa nei termini ma carente in quanto uno o più comuni sottoscrittori dell'istanza di partecipazione non hanno provveduto ad approvare la delega di funzioni e servizi, il contributo è ridotto in base al contributo finanziario del singolo comune dichiarato nella proposta progettuale. In mancanza di tale indicazione il contributo è ridotto in misura proporzionale.

Articolo 8

Decorrenza e termine delle attività. Erogazione del contributo

1. Le attività di cui al progetto finanziato devono avere inizio, **pena la decadenza automatica dal beneficio**, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di assegnazione del contributo. L'attività progettuale deve concludersi entro i 12 mesi successivi decorrenti dalla data di trasmissione della documentazione.
2. Entro i due mesi successivi alla conclusione del progetto, il responsabile del procedimento deve presentare la relazione finale comprensiva degli atti previsti dalla lettera b del successivo comma 3.
3. Il contributo assegnato è erogato in due rate liquidate con decreto del dirigente del Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità montane con le seguenti modalità:
 - a) la **prima rata** pari al 50% del finanziamento è liquidata al ricevimento, nei termini di cui al comma 1 dell'art. 7, della documentazione obbligatoria di cui alla medesima disposizione;
 - b) il **saldo** del restante 50% è liquidato a conclusione della realizzazione delle attività progettuali, previa presentazione:

- a. di rendicontazione del progetto;
 - b. della relazione sullo stato di attuazione della gestione associata;
 - c. del regolamento adottato per lo svolgimento del servizio.
4. In presenza di particolari circostanze, non prevedibili all'atto della formulazione del progetto presentato, potrà essere richiesta una proroga di ulteriori 6 mesi per la conclusione del progetto. La richiesta motivata di proroga verrà valutata dal Settore Rapporti con Comuni, Province e Comunità Montane che, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, comunicherà l'accoglimento o il diniego della stessa.

Articolo 9

Attività di monitoraggio

1. Al fine di avere un quadro complessivo delle attività poste in essere e monitorare l'andamento di ogni singolo progetto, la Regione si riserva di richiedere la documentazione che ritiene opportuna e di svolgere sopralluoghi e/o interviste anche per valutare la conformità degli interventi realizzati in relazione al progetto ammesso a contributo.
2. La Regione si riserva di convocare incontri con le singole Amministrazioni o con gruppi delle stesse per verificare lo stato di realizzazione dei progetti ammessi a contributo.
3. Qualora dai sopralluoghi effettuati emergano difformità rispetto a quanto dichiarato in sede di avvio, monitoraggio o relazione conclusiva, il Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità Montane procederà alla revoca del contributo e l'Ente finanziato sarà tenuto alla restituzione delle somme già erogate.

Articolo 10

Revoca - decurtazione e restituzione del contributo regionale

1. Il contributo regionale assegnato è ridotto in misura proporzionale qualora la spesa finale impegnata e certificata dal responsabile del procedimento risulti di importo inferiore a quella preventivata e riportata nel quadro economico del progetto ammesso al finanziamento.
2. Qualora il contributo, ridotto ai sensi del comma precedente, risulti inferiore alla somma già erogata la differenza è restituita alla Regione Campania.
3. Si procede alla revoca del finanziamento nei seguenti casi:
 - a) formale rinuncia al contributo assegnato da parte della forma associativa;
 - b) mancata conclusione del progetto nei termini di cui all'art. 8;
 - c) progetto realizzato in sostanziale difformità rispetto al progetto ammesso al finanziamento;
 - d) mancata o irregolare rendicontazione del progetto.
4. Nel caso di revoca del finanziamento la forma associativa finanziata sarà tenuta alla restituzione delle somme già erogate.
5. In caso di mancata restituzione spontanea da parte della forma associativa l'Amministrazione, previa diffida ad adempiere nel termine perentorio di 30 giorni formulata e trasmessa dal dirigente del Settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane mediante raccomandata con avviso di ricevimento, provvede al recupero coattivo.
6. Nei casi di dichiarazione di decadenza dal finanziamento di una forma associativa per mancata trasmissione nei termini della documentazione di cui al comma 1 dell'art.7, di revoca o rinuncia al contributo, il Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità Montane, procede automaticamente a scorrere la graduatoria di cui al comma 9, dell'art. 5, attribuendo alla prima forma associativa non finanziata il contributo calcolato con i criteri di cui all'art. 6 e comunque nei limiti dello stanziamento disponibile sul capitolo 312 U.P.B. 6.23.222.
7. Laddove, per effetto degli scorrimenti, la graduatoria termini senza che sia stato possibile attribuire interamente le somme stanziato sul cap. 312, U.P.B. 6.23.222, le stesse divengono somme a disposizione e potranno essere destinate al finanziamento di progetti di sicurezza urbana integrata annualità 2008 o eventualmente destinate a sostenere la stabilizzazione delle gestioni associate di polizia locale come previsto dalla deliberazione n. 2014 del 23/12/2008.